

**COMUNE DI MADONNA DEL SASSO**

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

Piazza I° Maggio, 1 – C.A.P. 28894 - Codice Fiscale 00311870034 - Tel. 0322/981177 - Fax 0322/981900  
E-Mail: [municipio@comune.madonnadelsasso.vb.it](mailto:municipio@comune.madonnadelsasso.vb.it) - Web: [www.comune.madonnadelsasso.vb.it](http://www.comune.madonnadelsasso.vb.it)

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER  
LA DISCIPLINA  
DELL'ADDIZIONALE  
COMUNALE  
I.R.P.E.F.**

*(Approvato con atto del Consiglio Comunale n. 26 in data 12.08.2014)*

## **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il Comune regola l'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° Gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici.

Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, come modificato dall'art. 1, comma 142, della L. 27/12/2006, n. 296, nonché dagli ulteriori interventi normativi di cui all'art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14/09/2011, n. 148, e dall'art. 13, comma 16, del D.L. 06/12/2011, n. 201.

## **ART. 2 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA**

L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 lett. a), della L. 27/12/2006, n. 296.

Le aliquote sono determinate annualmente dal Comune con delibera di Consiglio Comunale, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 142 lett. c) punto 2) della L. 27/12/2006, n. 296. Contestualmente alle aliquote, il Consiglio Comunale può determinare anche una soglia di esenzione.

Il Comune, per assicurare la salvaguardia dei criteri di progressività cui è informato il sistema tributario, stabilisce aliquote dell'addizionale comunale differenziate tra loro utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, così come stabilito dall'art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14/09/2011, n. 148.

La deliberazione di variazione dell'aliquota è pubblicata sul portale dell'Amministrazione Finanziaria [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), secondo le modalità stabilite con il D.M. 31 Maggio 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

## **ART. 3 – ESENZIONI**

Ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360, così come modificato dall'art. 1, comma 142 lett. b), della L. 27/12/2006, n. 296, il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.

L'esenzione di cui al presente articolo è da intendersi come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta, mentre nel caso di superamento, la stessa è dovuta ed è calcolata sul reddito imponibile complessivo.

## **ART. 4 - MODALITÀ DI VERSAMENTO**

Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, così come stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360.

L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui all'articolo 2 al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota e l'eventuale soglia di esenzione, sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente regolamento, sia effettuata entro il 20 Dicembre precedente l'anno di riferimento

## **ART. 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge.

\*\*\*\*\*